

+N. 13024/01 R.G. Notizie di reato
N. 583/04 R.G. Tribunale

TRIBUNALE DI GENOVA

VERBALE DI UDIENZA

- art 480 e segg. c.p.p. -

L'anno **2005** il mese di **Luglio** il giorno **19** alle ore 09.00 in GENOVA
nell'Aula della Corte di Assise davanti al TRIBUNALE Sezione SECONDA -
Collegio Primo - composto da:

Dr.	Marco DEVOTO	Presidente
Dr.	Riccardo REALINI	Giudice
Dr.	Emilio GATTI	Giudice

con l'assistenza del Caro Ci Joanni Obenello
che, espressamente autorizzato, si avvale dell'Ausiliario tecnico Signor Roberto Egle

per _____ che inizia alle ore: _____
per la trattazione in pubblica udienza del processo n. **583/04** nei confronti di:

ARCULEO CARLO + 24

Sono presenti:

il Pubblico Ministero Dr. Anna Cerezo e Dr. Barbara Cendoni

gli imputati

assistiti e difesi da:

1. **ARCULEO Carlo**

Libero Ndw presente per presente

Avv. Roberto Lamma del foro di La Spezia _____

di fiducia (sost. proc. Avv. S. Bigliuzzi)

per ex art 116 c de Am Tedde

9. D'AVANZO Filippo

Libero *non* presente *fu' presente*

Avv. G. Bonamassa del foro di Milanodi fiducia

(_____)

Avv. Liana Nesta del foro di Napoli di fiducia

(sost. proc. Avv. M. D'Addabbo)

(sost. proc. Avv. Dario Rossi del foro di Genova)

10. DE ANDRADE ARAUJO Fabricio

Libero *non* presente *fu' contumace*

11. DEGL'INNOCENTI Mauro

Libero *non* presente *fu' presente*

12. DI PIETRO Angelo

Libero *non* presente *fu' contumace*

13. FIANDRA Antonio

Libero *non* presente *fu' presente*

14. FINOTTI Luca

Libero *non* presente *fu' presente*

est ex est 876°C de Rev. Teddei
è presente la D. Maria Alborghetti

Avv. Anna Maria Alborghetti del foro di Padova

di fiducia *est ex est*

876°C de Rev. Teddei

(Avv. Alfredo Galasso del foro di Palermo |

Avv. F. Sommovigo del foro di La Spezia _____

anche ex est Rev. Galasso

Avv. Pietro Bogliolo del foro di Genova _____

di fiducia _____

(sost. proc. Avv. De Santis - foro di Genova)

est ex est 876°C de Rev. Teddei

Avv. E. Tambuscio del foro di Genova _____

di fiducia *presente*

Avv. Elena Fiorini del foro di Genova di fiducia

è presente
(sost. proc. Avv. L. Tartarini) _____

(sost. proc. Avv. E. Tambuscio) _____

15. FUNARO Alberto

Libero *Naw* presente *per* contumace

Avv. Simonetta Crisci del foro di Roma _____

di fiducia _____

(sost. proc. Avv. R. Multedo) _____

sent ex art 176 c de Avv. Teddei

16. MONAI Massimiliano

Libero *Naw* presente *per presente*

Avv. Gianfranco Pagano del foro di Genova _____

di fiducia _____

(sost. proc. Avv. A. Famularo) _____

sent ex art 176 c de Avv. Teddei

17. MORASCA Ines

Libero *Naw* presente *per* contumace

Avv. Simonetta Crisci del foro di Roma _____

di fiducia *sent ex art*

176 c de Avv. Teddei

18. PUGLISI Francesco

Libero *Naw* presente *per* contumace

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova _____

(sost. proc. ~~Avv.~~ E. Tambuscio) _____

presente anche in sent

Avv. Filippo Freddoneve del foro di Catania _____

19. PUTZOLU Paolo

Libero *Naw* presente *per* contumace

Avv. Pietro Bogliolo del foro di Genova _____

di fiducia _____

(sost. proc. Avv. De Santis - foro di Genova)

sent ex art 176 c de Avv. Teddei

20. SANNA Nadia

Libero *Naw* presente *per* contumace

Avv. Riccardo Di Rella del foro di Genova _____

d'ufficio *sent ex*

art 176 c de Avv. Teddei

21. TOTO Francesco

Libero *Naw* presente *gr* contumace

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova _____

di fiducia *presente*
anche in sost

Avv. Marco Lucentini del foro di Roma _____

di fiducia _____

22. URSINO Dario

Libero *Naw* presente *gr* contumace

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova _____

presente anche in sost

Avv. Carmelo Picciotto del foro di Messina _____

23. VALGUARNERA Antonino

Libero *Naw* presente *gr* contumace

Avv. Roberto Lamma del foro di La Spezia _____

di fiducia _____

(sost. proc. Avv. Bigliuzzi - foro di Genova)

sost ex art 176 c de Av. Teddei

24. VECCHI Vincenzo

Libero *Naw* presente *gr presente*

Avv. Raffaella Maltedò del foro di Genova _____

di fiducia *sost ex art 102 CPP Av. Teddei*

(sost. proc. Avv. Calandra) _____

25. FIROUZI TABAR OMID

Libero *Naw* presente *gr* contumace

Avv. Aurora D'Agostino del foro di Padova _____

di fiducia *sost ex art*

176 c de Av. Teddei

STUDIO LEGALE MULTEDO

Vico S. Matteo 2/25 16123 Genova - Tel. e Fax 010255300 - e-mail: multedo@virgilio.it

avv. Raffaella Multedo
avv. Salvatore Calandra

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZ. II

Dichiarazione di nomina a sostituto processuale

Ill.mo Sig. Presidente,

la sottoscritta avv. Raffaella Multedo, difensore di VECCHI VINCENZO,
imputato nel procedimento penale n. RG 583/04, per il quale è fissata
udienza il 19.7.05

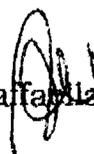
dichiara

di nominare quale proprio sostituto processuale l'avv. Fabio Taddei del
foro di Genova, attribuendogli ogni potere e facoltà previsti dalla legge.

Con ossequio.

Genova, 15.7.05

avv. Raffaella Multedo



Sono presenti: Nell'ora Mantovano

e Nell. Gela

Dello ore 10h15 è presente il Dr. Zucchi



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

N. 13024/01/21 R.G.

Al Tribunale
SEDE

Con riferimento alla richiesta di acquisizione delle relazioni di consulenza tecnica predisposti dai C.T. dott. Cavalera, dott.ssa Campasso e Sov.te Lembo formulata da questo Ufficio all'udienza del 12.7.2005 nonché alla richiesta di precisazioni avanzata da Codesto Tribunale, si evidenzia quanto di seguito:

- 1) con riferimento al numero dei Consulenti Tecnici escussi nel corso del dibattimento in ordine all'esito delle attività di comparazione fisionomica-somatica espletata per conto del P.M. si precisa come con riferimento a ciascuna relazione di C.T. siano sempre stati escussi non più di due consulenti, poiché talune risultano essere state espletate esclusivamente dal dott. Cavalera, mentre altre sono state espletate dall'Ass.te Lembo alternativamente associato al dott. Cavalera o alla dott.ssa Campasso. Appare evidente, al proposito, l'autonomia di ciascuna relazione;
- 2) quanto alla veste con cui gli stessi sono stati citati per il dibattimento, appare evidente come gli stessi – indicati ai numeri dal 70 al 72 della lista testi depositata dal P.M. – debbano essere necessariamente intesi quali Consulenti Tecnici. Al proposito ci si permette di osservare come:
 - tutti i soggetti indicati nella lista tesi, per categorie generali, debbano essere ricondotti, come specificato, alla figura di testimoni o consulenti tecnici;
 - per tutti i soggetti indicati in veste di “testimoni” vi è nella lista testi specifica indicazione in tal senso con riferimento a ciascuno di essi (vds. i soggetti indicati dal n.1 al n.69 e dal n.73 al n.114); veste che non appare invece evidenziata per i soggetti di cui ai nn.70-71-72;
 - l'oggetto della deposizione di tali soggetti (dott. Cavalera, dott.ssa Campasso e Ass.te Lembo) risulta dettagliatamente indicata nel capitolato riportato nella lista depositata, laddove si precisa testualmente che gli stessi dovranno essere sentiti “in ordine al contenuto delle relazioni tecniche di comparazione fisionomica-somatica”; circostanza, questa, da cui si desume in modo ulteriormente chiaro la veste in cui i medesimi sono stati citati.

Si insiste, pertanto, sulla già richiesta acquisizione delle relazioni di consulenza tecnica.

Genova, 13.7.2005

IL SOSTITUTO PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA
Dott. ANNA CANEPA

IL PROCURATORE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
Dott. Andrea CANCIANI - Sost.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 13 LUG 2005

IL CANCELLIERE
Anna Canepa



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

N. 13024/01/21 R.G.

Al Tribunale
SEDE

Con riferimento alla richiesta di acquisizione delle relazioni di consulenza tecnica predisposti dai C.T. dott. Cavalera, dott.ssa Campasso e Sov.te Lembo formulata da questo Ufficio all'udienza del 12.7.2005 nonché alla richiesta di precisazioni avanzata da Codesto Tribunale, si evidenzia quanto di seguito:

- 1) con riferimento al numero dei Consulenti Tecnici escussi nel corso del dibattimento in ordine all'esito delle attività di comparazione fisionomica-somatica espletata per conto del P.M. si precisa come con riferimento a ciascuna relazione di C.T. siano sempre stati escussi non più di due consulenti, poiché talune risultano essere state espletate esclusivamente dal dott. Cavalera, mentre altre sono state espletate dall'Ass.te Lembo alternativamente associato al dott. Cavalera o alla dott.ssa Campasso. Appare evidente, al proposito, l'autonomia di ciascuna relazione;
- 2) quanto alla veste con cui gli stessi sono stati citati per il dibattimento, appare evidente come gli stessi – indicati ai numeri dal 70 al 72 della lista testi depositata dal P.M. – debbano essere necessariamente intesi quali Consulenti Tecnici. Al proposito ci si permette di osservare come:
 - tutti i soggetti indicati nella lista tesi, per categorie generali, debbano essere ricondotti, come specificato, alla figura di testimoni o consulenti tecnici;
 - per tutti i soggetti indicati in veste di “testimoni” vi è nella lista testi specifica indicazione in tal senso con riferimento a ciascuno di essi (vds. i soggetti indicati dal n.1 al n.69 e dal n.73 al n.114); veste che non appare invece evidenziata per i soggetti di cui ai nn.70-71-72;
 - l'oggetto della deposizione di tali soggetti (dott. Cavalera, dott.ssa Campasso e Ass.te Lembo) risulta dettagliatamente indicata nel capitolato riportato nella lista depositata, laddove si precisa testualmente che gli stessi dovranno essere sentiti “in ordine al contenuto delle relazioni tecniche di comparazione fisionomica-somatica”; circostanza, questa, da cui si desume in modo ulteriormente chiaro la veste in cui i medesimi sono stati citati.

Si insiste, pertanto, sulla già richiesta acquisizione delle relazioni di consulenza tecnica.

Genova, 13.7.2005

IL SOSTITUTO PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA
Dott. ANNA CANEPA

IL PROCURATORE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
Dott. Andrea CANCIANI - Sost.

TRIBUNALE DI GENOVA

II SEZIONE PENALE

Memoria difensiva

I sottoscritti difensori, con riferimento alla richiesta di acquisizione delle "relazioni di consulenza tecnica" formulate dall'Ufficio del Pubblico Ministero al termine dell'udienza dibattimentale del giorno 12.7.2005 nel processo n. 583/04 R.G. Trib. pendente dinanzi codesto Giudice, nell'interesse dei propri assistiti, depositano la presente

memoria

ai sensi dell'art. 121 c.p.p., rilevando quanto segue.

La richiesta di acquisizione in oggetto deve, a parere di questa difesa, essere respinta sia per ragioni sostanziali sia per ragioni di ordine formale.

1) Tempestività dell' opposizione della difesa.

Le difese degli imputati non potevano sapere che il dott. Cavalerà (ed i suoi assistenti) non erano stati nominati consulenti tecnici dal P.M. al momento della redazione delle relazioni tecniche.

Nelle relazioni tecniche il dott. Cavalerà afferma, infatti, di aver ricevuto incarico con "nota Digos" (segue numero della nota, diverso per ogni indagato, per comodità di chi legge riportato nello schema allegato sub.1) e specifica che con la stessa nota era stato anche trasmesso il materiale fotografico da esaminare.

Il dott. Cavalerà si è inoltre sempre presentato come "consulente" anche e soprattutto con riferimento all'attività svolta nelle indagini preliminari (ad es.: verbale udienza 21/6/2005 pag. 13 : "se agisco come **consulente** svolgo tutte le operazioni personalmente. Se ho sottoscritto le **consulenze** le valutazioni sono le mie...).

Questa difesa aveva quindi legittimamente confidato che l'incarico di consulente tecnico del P.M. fosse stato trasmesso tramite Digos dal P.M. stesso e fosse materialmente contenuto in dette note .

Le note **non sono** (salvo errori dello scrivente) **reperibili nel fascicolo del P.M.** ed infatti la difesa (udienza 14/6/2005, avv. De Danieli e avv. Tambuscio, come da verbale che si allega) aveva **eccepito specificamente la mancanza nel fascicolo del P.M. delle note e, cosa diversa, del materiale fotografico nelle stesse contenuto.**

La Procura replicava affermando che il materiale (ma non le note di trasmissione) era presente nel fascicolo del P.M. e che comunque si sarebbe potuto chiedere alla Digos.

Il Tribunale aveva respinto l'eccezione della difesa evidentemente ritenendo che le note Digos fossero rilevanti solo per il materiale fotografico trasmesso al dott. Cavalera (recuperabile attraverso l'esame dei testi Digos) e non ponendosi in allora il problema delle modalità di nomina del C.T..

Tutto ciò e soprattutto l'impossibilità di controllare il contenuto delle note di trasmissione dell'incarico -non agli atti come già detto- ha reso impossibile la verifica sulla mancanza o meno del conferimento di incarico al ce fino a quando gli stessi Cavalera e Lembo, pressati dalle domande del Tribunale e della difesa hanno ammesso di non aver mai ricevuto incarico dalla Procura, rendendo così finalmente possibile la formulazione della relativa eccezione tempestivamente dedotta.

Non si vede comunque come l'inesistenza dell'incarico di consulente (che fa venir meno la qualifica soggettiva del ct stesso) possa essere in qualche modo sanata.

2) Qualifica processuale del dott. Cavalera e dei suoi assistenti.

Come già sottolineato né il dott. Cavalera, né altri, hanno ricevuto dalla Procura un incarico per lo svolgimento di una consulenza tecnica: non v'è alcun decreto o altro atto di nomina, non v'è alcun quesito, non v'è, elemento dirimente, l'individuazione di alcun consulente tecnico.

Tutto ciò fino alla loro indicazione in lista testi come consulenti: indicazione che può sì valere come conferimento di incarico ma è **chiaramente tardiva avendo i soggetti svolto tutta la loro attività nella fase delle indagini preliminari, privi di incarico.**

L'art. 359 c.p.p. prevede la necessità, affinché un "esperto" possa procedere al compimento di una consulenza tecnica per il p.m., che sussista un atto di nomina da parte dello stesso, che dovrà assumere la forma tipica degli atti dell'organo di accusa, ossia quella del decreto (la dottrina ammette che l'atto di nomina possa essere contestuale al conferimento dell'incarico, tuttavia tanto l'uno che l'altro non sono elementi pretermisibili, D'Ambrosio, artt. 359-360 in Chiavario, commentario al c.p.p.).

Si può concordare sulla non necessità di usare formule sacramentali ma un atto che in qualche modo esprima la volontà del P.M. deve pure esistere. Nel caso di specie, si è appreso, non v'è alcuna traccia di un simile atto di nomina¹, conseguentemente deve ritenersi che nessun soggetto sia stato

¹ Anche qualora tale decreto fosse esistito, tuttavia, stante il mancato deposito dello stesso ai sensi dell'art. 416 c.p.p. da parte del p.m., l'attività posta in essere su quella base dovrebbe essere ritenuta inutilizzabile, anche a mente delle decisioni già assunte in merito da questo Ecc. mo Tribunale.

abilitato al compimento di una consulenza e che, comunque, le attività eventualmente svolte non possano essere considerate alla stregua di consulenze tecniche.

Pertanto, gli elaborati di cui si chiede oggi l'acquisizione devono, sotto tale profilo, ritenersi del tutto inutilizzabili e non acquisibili **trattandosi di semplici annotazioni di P.G.**

L'assenza di un decreto di nomina e la conseguente inutilizzabilità degli elaborati in oggetto appare ancor più evidente laddove si ponga mente alle conseguenze sul piano procedurale ch'essa comporta.

Mancano, infatti, così procedendo, un quesito e l'individuazione di un consulente tecnico, i due poli essenziali attorno ai quali ruota necessariamente ogni attività peritale o di consulenza: la consulenza tecnica può assumere un peso nel processo penale, in particolare nell'aspetto valutativo che ne costituisce il fondamento, in quanto sia chiaro il quesito sottoposto all'esperto ed in quanto sia chiara l'identità, la qualifica e la competenza del soggetto che esprime le valutazioni.

In relazione a quest'ultimo punto, le udienze dibattimentali appena trascorse hanno limpidamente mostrato come, a detta dello stesso dott. Cavalera, non sia possibile ricondurre le valutazioni espresse ad uno specifico soggetto, ad un singolo esperto che possa, conseguentemente assumere una propria responsabilità tecnico-scientifica in ordine all'attività svolta.

Reiteratamente si è chiesto e mai si è riuscito a capire chi, con quali metodi e per quali ragioni avesse riversato nelle presunte consulenze le proprie convinzioni, chi avesse letto i dati, chi avesse effettuato le comparazioni, chi, in buona sostanza, potesse assumere il presunto ruolo di consulente.

Nel caso in esame, ci si trova di fronte, in verità, questo è il cuore del problema, **ad un ufficio di p.g. che compie alcune operazioni di indagine e di supporto ad indagini altrui e null'altro;** si tratta di attività di polizia svolte nel suo complesso da un intero ufficio, senza distinzione di ruoli e di responsabilità scientifiche, in alcuni casi da ben più di tre soggetti alla volta.

In conclusione, non c'è il conferimento di un incarico, non c'è un consulente, non esistono elaborati o risultati di attività utilizzabili nel processo.

Il dott. Cavalera, la dott.ssa Campasso ed il Sovr. Lembo, non hanno assunto, né potevano assumere la veste di consulenti tecnici nel processo che ci occupa.

Costoro hanno svolto un'attività di indagine, quali ausiliari del p.m. e della polizia giudiziaria, utile forse ai fini delle indagini preliminari, ma non certo utilizzabile nel dibattimento, come, del resto, ogni attività di indagine non ontologicamente irripetibile.

Peraltro, i loro esami non possono essere utilizzabili come testimonianze relative alle attività di p.g. svolte, neppure per gli aspetti non valutativi (assai esigui) in esse contenuti. **Si eccepisce comunque la mancanza del relativo giuramento (eccezione non formulabile in precedenza non essendo emersa la mancanza dell'atto di nomina a ct).**

Oltre a ciò essi non sono stati indicati nella lista *ex art.* 468 c.p.p. del p.m. con questa finalità (come precisato dalla stessa procura nella nota 13/7205 e, dunque, la loro testimonianza risulta inammissibile e, conseguentemente, inutilizzabile.

Peraltro, tali soggetti, avendo rivestito, nella fase delle indagini preliminari la qualifica di ausiliari del p.m. appaiono incompatibili con l'ufficio del testimone, ai sensi dell'art. 197, lett. d) c.p.p.

3) Non scientificità della materia relativa ai riconoscimenti fotografici; conseguente impossibilità di farne materia di consulenza tecnica.

Dagli esami dibattimentali che si sono articolati nelle ultime tre udienze, su continua sollecitazione delle difese, è emerso come il lavoro svolto dal gabinetto di polizia scientifica della Questura di Genova non possa considerarsi alla stregua di una consulenza tecnica e, come tale, non possa trovare ingresso nel processo *de quo*.

Invero, il codice di procedura penale, all'art. 220 in materia di perizia, istituito sul quale è disegnata la disciplina della consulenza tecnica, indica come possibile oggetto dell'attività peritale l'acquisizione di dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

Il dettato codicistico è chiaro: affinché possa disporsi una consulenza tecnica occorre che esistano *in primis* discipline, contesti scientifici o tecnici condivisi cui l'esperto nominato possa attingere nell'affrontare il concreto quesito sottoposto alla sua attenzione.

Occorre, in altre parole, che la scienza o la tecnica abbiano, nella specifica materia in esame, elaborato parametri scientifici – sia pure probabilistici o statistici – che consentano all'esperto di riferire dati oggettivi e di elaborare sulla base di essi valutazioni confrontabili con dati sperimentali condivisi dalla comunità scientifica dai quali sia possibile inferire elementi utili per la decisione giudiziale.

Nulla di tutto ciò avviene nel caso che ci occupa.

Reiteratamente, infatti, il dott. Cavalera ha ripetuto come il lavoro svolto dal gabinetto di polizia scientifica si sia esclusivamente basato su considerazioni derivanti da una personale esperienza degli operatori senza alcun supporto di parametri standardizzati e "misurabili" derivanti da processi sperimentali capaci di confermarne l'attendibilità scientifica.

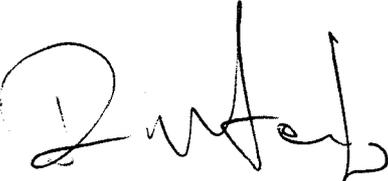
Tutt'altro, il dott. Cavalera ha escluso l'esistenza di detti parametri, così come di ricerche scientifico-statistiche in grado di attribuire una qualche dignità scientifica alla materia che ci occupa; rispetto alle analisi scientifiche del DNA o alle indagini tecniche di dattiloscopia il dott. Cavalera ha testualmente riferito: nel nostro caso "siamo su un altro piano", cioè un piano non

scientifico, non tecnico e che, pertanto, non può costituire oggetto, nel processo penale, di una consulenza tecnica.

Per le ragioni indicate, si insiste affinché questo Tribunale Ecc. mo voglia rigettare la richiesta formulata dal Pubblico Ministero di acquisizione degli elaborati redatti dai soggetti indicati, dichiarando le stesse inutilizzabili nel processo *de quo*.

Genova, li 17.7.2005

I difensori

 (av. Lame Tartarini)
 (av. Felio Teddei)
 (av. Felio Scurvigi)
 (av. E. Tamburino)
 (av. Raffaele Maledo)

Depositato in
Cancelleria addi
19/7/05
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
OTTONELO GIOVANNI

COGNOME	NOME	NOTA DIGOS
Bonechi	Duccio	A9/02/Digos/G8 del 21-02-02
Caffagnini	Stefano	A9/02/Digos/G8 del 14-10-02
Ceci	Domenico	A9/02/Digos/G8 del 14-02-02
Cuccomarino	Carlo	A9/02/Digos/G8 del 15-02-02
Cugnaschi	Marina	E2/01/Digos/G8 del 30-11-01 E2/02/Digos/G8 del 09-05-02
Da Re	Federico	E2/01/Digos/G8 del 24-11-01
Dammico	Paolo	E2/02/Digos/G8 del 11-03-02
De Andrade Araujo	Fabricio	A9/02/Digos/G8 del 14-10-02
Degl'Innocenti	Mauro	E2/02/Digos/G8 del 07-02-02
Di Pietro	Angelo	E2/02/Digos/G8 del 19-02-02
Fiandra	Antonio	E2/02/Digos/G8 del 07-05-02
Finotti	Luca	E2/01/Digos/G8 del 05-12-01
Firouzi Tabar	Omid	E2/02/Digos/G8 del 31-01-02
Funaro	Alberto	A9/02/Digos/G8 del 14-02-02
Morasca	Ines	E2/Digos/03/G8 del 04-04-03
Puglisi	Francesco	E2/02/Digos/G8 del 18-04-02
Putzolu	Paolo	E2/02/Digos/G8 del 31-01-02
Sanna	Nadia	E2/02/Digos/G8 del 19-02-02
Toto	Francesco	A9/02/Digos/G8 del 13-06-02
Ursino	Dario	A9/02/Digos/G8 del 14-10-02
Vecchi	Vincenzo	A9/02/Digos/G8 del 26-09-02

udienza 21/6/2005

la 1° istruzione non è stata
viva effettuata dall'addetto al settore

nonché se so se sia casuale
non c'è questo doppio grado di giudizio

Esame PMU

Questo parla di un caso a bre
largo per un periodo di mesi
topo del caso

Nel gennaio fuole come molto
l'esperienza

l'identificazione come vive dopo
la completezza Totek

Vive effettuata bene riprendere

Esame PMU

L'Av. De Angelis si oppone e che il Dr
Cavaleri riprende sulle prove
Benedini

Eccezione la mancanza agli atti
della nota di trascrizione del
meteo vale da quell'ora della
1105 alla Sienese

So fatto ~~la~~ dedurre alle Digos
dove fanno rinvenire il materiale
trasmissione alla scientifica

Il Tribunale rivela per ordine

Rientrato in aula

Il Presidente prende la seguente decisione:
" Il Tribunale, sentite le parti, ritiene
che l'esame di 3 C.F.P.
proprio del P.M. della vertenza
sui singoli atti di casario
" insufficienti;
peraltro il Dr. Cavallera ha
addebitato di aver comunque
segnalato l'interesse nazionale degli
eccedenti e fondato con tale
base la fatta riforma sulle
sue attività di coordinamento.
In presenza dell'atto della difesa
che mette all'incasso il documento
fatto allegato a Note di
trasmissione per cui
accogliendo un questo solo
documento rilevare soltanto
nelle sue parti in cui

A questo punto, il D. I. ha
 sull'ordine delle parti,
 come da calendario.

RINVIATA

Il processo all'udienza del 28/6/05
 ore 14.00 si chiude dando atto di presenza

Replica quindi

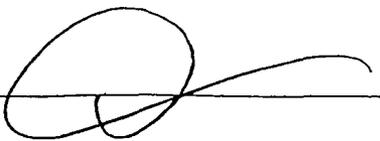
per la prosecuzione dell'esame
 del fatto concesso che viene
 all'atto del rinvio.

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara chiuso il dibattimento e il Collegio alle ore _____
 si ritira in Camera di Consiglio per deliberare:

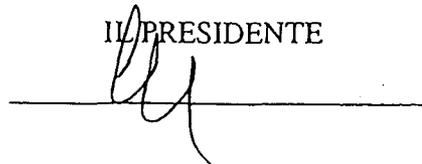
Il Collegio ritorna nell'aula dell'udienza alle ore _____ e il Presidente dà lettura della
 sentenza che viene allegata al presente verbale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,45 dando atto che la riproduzione fonografica e/o
 audiovisiva è terminata alle ore _____ e che i nastri e i supporti concernenti le riproduzioni
 sono racchiusi in un involucro portante la indicazione del processo, le generalità de _____ imputat _____
 e la data di udienza.

(art 49 D.L.vo 271/89).



IL PRESIDENTE



PMU iscritta sulla memoria
depositata in cancelleria

La memoria della difesa è iscritta in CT PMU
sono stati inseriti ~~come~~ nella lista
tanti come ~~gli~~ Consulenti

La difesa riferisce di non aver ricevuto
in quanto le relazioni sono state
depositate agli atti

La prova si fonda sul dibattimento

Il Consulente fa parte della Polizia
Scientifica è stato sentito a
dibattimento come consulente

Circa l'interrogatorio tecnico è stato
eseguito da non più di 2 Consulenti

La consulenza dovrebbe essere centrata
sul dibattimento.

Il PMU esiste per contestare quanto
dichiarato dai difensori ed essere
effettivo in quanto sequisite sulle
e CT PMU

Av. Tamburino

L'Esame delle difese fatte
in sede di copione CTP
è ferdata

Ci doveva essere una riunione di CTP

In assenza di un ab. di nome
quello ab. non era un ab. tecnico
ma un ab. di PG

Il Dott. Carbone era un affetto
di PG la quale le sue assistenti

le note inviate dal Dott. Carbone
non sono state rinvenute nel
fascicolo PII

Altre le foto sono agli atti
d'ufficio

Invito per l'uso gli atti dell'esame

↓ Av. Semerari è il nome e
questo riferimento dell'Av. Tamburino.

Nelle liste fatte non è dato il
nome dei consulenti del PII

Il fatto ed il consulente devono
essere dicoramento individuali

La materia non poteva essere
oggetto di consulenza

I collaboratori del fatto consulente
non devono essere individuali
come consulenti ma come
collaboratori del consulente e
non possono esprimere dichiarazioni

Chiede che la consulenza non
venga acquisita e che le dichiarazioni
che fanno reso i consulenti PM
non vengano acquisite e vengano
dichiarate inutilizzabili

Le dichiarazioni non devono essere
acquisite neanche come dichiarazioni
rese da testimoni in quanto
non fanno parte del procedimento

L'Av. Taddei si oppone anche
per l'Av. Lamura che non ha
firmato la relazione

In relazione alle posizioni Furesi

Fonte 2 foto 3 CTP
L'istituto potrà venire accolte le
eccezioni

Av. Merzari 2) argue che
volute dei collegi re
meno la vicenda le CTP
Non sono acquisibili ed è
costato le addizionali rese
e l'addebito non sono acquisibili

Il PM delegato allegato alle
memorie così produce
un documento

L'Av. Sannarone 2) offre alle
produzioni del documento
in quanto irrilevanti e quindi
non acquisibili

L'Av. Tamburino eccepce oltre
alle mancance delle prove le
assenze del delegato 2)
tutte solo di un approfondimento
di volute di indagini

Il PM pensa che le predette
cose che i CTPM sono dette

In udienza

L'Ufficio di Adesione Regionale di Palazzo
Simplice è rappresentato dal
responsabile dell'ufficio Dott. Corallo
e Dott. Corallo

Si procede all'esame dei tentativi
il Tribunale decide sulle
eccezioni dopo l'esame dei tentativi

ESAME DEL TESTIMONE/PERITO/CONSULENTE TECNICO

Viene introdotto il Teste richiesto da l. PM

Sig. Pisanes Sebastiano

il quale, avvertito dal Presidente dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità previste dalla Legge Penale per i testimoni falsi o reticenti, e, invitato a rendere la seguente dichiarazione, dichiara:

"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

Il Presidente invita il testimone a fornire le proprie generalità:

il testimone risponde Pisanes Sebastiano
Salv. Cep. Di GOS

Si procede (1) quindi all'esame e al controesame del testimone nel modo che segue

(2) L'Av. Meunier precisa che il
Pisanes è un fatto in procediment
concussione

Pisanes: zero addebito attuale
ed altri colleghi per cui
fermo che obbligo eseguito 2/7/05
il fermo non è tra gli
addebiti imputati

L'Av. Meunier precise che il teste

è insufficiente per denunciare abusi
cambiasi il 21/7 è vero
che gli abusi non riguardano i
25 insufficienti ma stanno
essendo usati fatti che non riguardano
solo i 25 insufficienti.

Quella viene sentita con le
generale previste dal Codice

Il Pdl pensa che il testo dovrà
essere sentito su abusi
svolti dal Novembre 2001 al
febbraio 2002 e quindi
non dovrà essere sentito sui
fatti per cui il testo è insufficiente

Pensa che l'effetto verte su
abusi di osservazione svolta
al di fuori di quelle giornate

Il Tribunale si ritira per decidere

Richiede su quale il Presidente
di leggere della allegata
ordinanza

Tribunale di Genova

Serie II Collegio I

decidendo sull'eccezione proposta dalla difesa relativa alla qualifica di testimone o di imputato in procedimento commesso da attribuire a Pinzone Sebastiano;
sentito il P.M.

- rilevato che, come da me esplicitamente dichiarato, Pinzone Sebastiano risulta sottoposto a procedimento penale per fatti che sarebbero stati commessi durante di alcuni manifestanti il 21/7/2001 durante le manifestazioni contro il vertice del G8 in Genova;
- che per tale circostanza l'oggetto della deposizione del Pinzone, come evidenziato nella lista testimoniale, verte su fatti riguardanti reati collegati ai sensi dell'art. 371 c. 2 lett. b) CPP;
- che ciò induce a qualificare la deposizione di Pinzone Sebastiano ai sensi dell'art. 210 CPP

P. Q. M.

invita il P.M. a presentare Pinzone Sebastiano ai sensi dell'art.

210 c. 6 CPP

Genova 19/7/2005

Il Giudice estensore
L. M.

Il Presidente

M. L. - 1

ESAME DEL TESTIMONE/PERITO/CONSULENTE TECNICO

Viene introdotto il Teste richiesto
da l P.M.

Sig. Consig. Antonio

il quale, avvertito dal Presidente dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità previste dalla Legge Penale per i testimoni falsi o reticenti, e, invitato a rendere la seguente dichiarazione, dichiara:

"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

Il Presidente invita il testimone a fornire le proprie generalità:

il testimone risponde Consig. Antonio
Pb. Sede

Si procede (1) quindi all'esame e al controesame del testimone nel modo che segue

(2) Esame P.M.

Sei il Sig. Cons. P.M. posto a
seguire la Pb. Sede del giudice P.M.

Sei stato incaricato di prestare
album fotografici relativi
ed Archivi e Valigieria
e agli oggetti in sequestro.

Vengono illustrate le immagini relative
all'album fotografico

Tente: Si parla di la camera presa
è la foto che io ho trascritto
questo è il risultato con parole
semplicità a Valguarnera

Poi vi è il risultato le
foto del album il contenuto
semplicità ed amore

Ho riportato le foto relative
agli effetti semplici nel
fascicolo semplice

Ho avuto un certo di presenza
all'album foto proprio relative alle
foto scattate da Baldemari

Il mio collega Benito ha ricevuto
le foto le album unite
alle stampe per le stampe
sono 3 rullini

Io e l'on. Isola abbiamo controllato
l'album che poi abbiamo trascritto

le foto sono nell'ordine da 00 a 24
con come scatta del foto prop.
Baldemari è di Reggio Emilia

Unghia di s'arrete le foto Reg 241
album n° 1

Nel 1° album ci sono 24 foto del 1924

Foto 01 P.ze della Villa e il
foto scattate da Baldeseri

Foto 02 Uscio Via XX

Foto 03 " " "

Foto 04 Blindato Via XX - Prof. Liguori

Foto 05 È personale Kennedy

L'Av. Sannariga si offre per indovinare
il testo non era presente e i fatti

P.M. Si tratta degli accordi delegati
al PG Baldeseri provando
de legge Enrie non era in
grado di indicare la via del
accidentamento è stato delegato al PG

~~Il P.M. di~~

Il Presidente chiede al P.M. se il
testo Baldeseri è già stato
scritto sul punto il testo
potrebbe essere come segue
ed individuare i luoghi probabilmente dell'evento.

Testo: foto 05 dello sfondo e caprie de

è p.l. Kennedy

Foto 06 questa foto è l'1 febbraio di
Corse Mercuri

Foto 07 danneggiamenti Velfingo in
u 08 C. de Mercuri tra p. 2 (Kennedy)
e Via Bona

Foto 09 Scordo C. de Valle punk-bank

Foto 10 manifestanti in C. de Valle

Foto 11 corteo all'incasso di C. de Valle
foto Baccarese

Foto 12 C. de Valle più avanti nei
13 paesi della Caserma S. Giuliano

Foto 15 C. de Valle superata Caserma S. Giuliano

Foto 16 più avanti verso C. de Mercuri
c'è una pizzeria Leventi-Bank

Foto 17 C. de Valle nei paesi di C. de Mercuri

Foto 18 Caserma S. Giuliano a 2 ore
18-20-21

Foto 22 Strada andando verso C. 20 Merani

Foto 23-24 da parete verso levante
Fine 1° millino

2° millino 25 foto 20-24

Foto 20 merfestanti in C. 20 Valle Per
01 presso il Ponte Vegna

Foto 02 Fine C. 20 Valle foto parete

Foto 03 } silenzamento PS in C. 20 Merani
04 }

Foto 05 Scanti in C. 20 Merani
lo foto in evidenza il soffitto
che si trova all'estrema destra

Foto 06-07 } Mosegnamento degli scanti
08-09 }

Foto 10-11 merfestanti in C. 20 Merani

Foto 12-13 (incasso) Foto Breve in C. 20 Merani

Foto 14 foto prof in C. 20 Merani

Foto 15 C. 20 Merani

Foto 16-17 C. de Merani Lago Helvetic
18

Foto 19-20 Via Beccari → tra via
P. de Bonelli e Via D'Amico

Foto 21-22 paesaggio su via Beccari

Foto 23 incendio 2 auto su Via Beccari

Foto 24 danneggiamenti Hotel fine Torres
C. de Merani
fine 1° album

3° Album da 00 a 20

Foto 00 Area Banco C. de Merani

Foto 01 danneggiamenti Area Banco
→ vedere 2 fotografie accanto
al soggetto con il caso Banco
e una foto dove si vede
moneta Banco e al caso Banco

Persone della ALGOS cui si fa
riferimento in un'opera di questo
soggetto oggetti compromessi
identificati della ALGOS le
ALGOS in fondo nomi o cognomi?

Il Cavalliere Ottavio viene nominato dal Cavalliere Perse
 Ex parte tribuna

Viene effettuato breve ricerca

Ex parte Pili

Teste: Ho collaborato con l'ing. Zucchi D.1605
 la D.1605 mi ha indicato dei
 soggetti sui quali ho effettuato
 le ricerche

Ho una lista fornita la completa
 generalità delle persone

La D.1605 mi ha trascritto la
 lista come parametro con
 la generalità

Ref. 187

Teste: la una lista di parte soggetti

Questo soggetto è Pugliese Francesco

L'Av. Testa si riferisce alla denuncia
 sulla generalità

Il Presidente: Il teste può elencare
 quali lista rappresenta lo stesso
 soggetto da lui identificato
 Non può indicare i nomi dei soggetti.

Il P.M. ritiene di dover far
ritornare al testo una certa
espressione in forza dell'art. 1609

Il Tribunale è stato per devolue
sulle eccezioni proposte da
alcuni difensori in data 12 e 14/7/05

Ristrutturato in aula il Presidente
della lettura dell'articolo ordina

Il Presidente della lettura delle
ordinanze relative

Adopera la decisione dell'Ingiunto
Fiorino per l'udienza del 20/9/05

Il Tribunale, sull'eccezione della parte,
come da calendario

RINVIATA

Il processo all'udienza del 20/9/05
non può dunque aver luogo
presenti

Il P.M. deposita l'atto di rinvio
do - sempre

IL TRIBUNALE PENALE DI GENOVA SEZIONE II

(Dott. M. D'ONO - P. REANOVI - E. GATTI)

Scutita l'eccezione sollevata da alcune difese alle udienze in data 12-13 luglio 2005 circa l'inutilizzabilità delle relazioni tecniche provenienti dal Laboratorio Regionale di Polizia Scientifica di Genova ed oggetto dell'usuale dibattimentale di dott. C. CAVALERA, D. CAMPASSO, ASCT. M. LEMBO;
Scutita la replica del PM;

Più tanto che le relazioni in questione fanno acquisibili agli atti sulla base delle considerazioni che

- 1) alla luce delle previsioni degli artt. 348 C.4 e 349 C.2 CPP la PG può compiere - di propria iniziativa o su delega del PM - rilievi ed accertamenti di natura tecnica, quali, ad esempio, rilievi dattiloscopici, fotografici ed antropometrici. Tali all'identificazione delle persone nei cui confronti si procede;
- 2) il personale di PG quando tali rilievi ed accertamenti di natura tecnica deve evidentemente poterne riferire in sede dibattimentale con veste che può non essere quello di teste, riferendo esso personale non su fatti oggettivi ma sull'iter e sull'ito di operazioni di natura sostanzialmente tecnica in cui sono prevalenti profili di discrezionalità e di approccio valutativo rispetto alle scelte operative ed al giudizio sui risultati;
- 3) proprio per tali caratteristiche l'usuale dibattimentale del personale di PG quando detti rilievi e valutazioni

si giustifica sotto la veste di consulente tecnico di parte (per in mancanza di formale investitura ex artt. 355 c. 1 e 357 c. 1 LPP prima del conferimento di co-detti ritiri, fatto che poi in dibattimento il PM ha presentato tale personale come C.T.P.), trattandosi di esperti che hanno svolto accertamenti di natura tecnica riconducibili ad iniziativa della PG a sua volta delegata alle indagini dal PM;

4) detta veste di C.T.P. si giustifica pure nella stessa garanzia della Difesa degli imputati, essendo manifesto che le valutazioni ed i giudizi espressi dal personale predetto devono ricondursi ad apprezzamenti tecnici di parte non averi dettata di "terzista" quale la definizione, sotto impeto a dire la verità, di un teste;

5) le Difese degli imputati, quanto, neanche conseguibile che l'esame dibattimentale dei dottori CAVALERA, LAMPASSO e dell'ASSTe LEMBO sarebbe stato quello tipico del C.T.P., sia pure le Difese nulla hanno chiesto circa le modalità di assunzione degli stessi, sia pure le stesse Difese hanno addirittura presentato nelle loro liste testi propri C.C.T.T.P.P. a confutazione "... delle relazioni tecniche di elaborazione tecnico-scientifica effettuate dal consulente del Pubblico Ministero..." (vedi ^{ad esempio} lista depositata il 23.2.2004 della Difesa CUBNACCHI);

b) l'acquisizione delle relazioni Tecniche dei
soggetti suddetti, risulta inoltre necessaria
sia per la comprensione delle loro dichiarazioni
dibattimentali (nonché anche il confronto con
le immagini fotografiche e gli altri dati contenuti
nelle relazioni), sia per valutare il rilievo
delle loro affermazioni e conclusioni nonché per
accertarne la fondatezza, la legittimità, l'eventuale
scientificità;

P. A. M.

Diogene l'acquisizione agli atti delle relazioni
tecniche predette

Giulia, 19 luglio 2005.

Al Giudice est.

R. Reali

Al Presidente

M. M.

Replica quindi _____

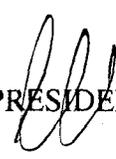
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara chiuso il dibattimento e il Collegio alle ore _____
si ritira in Camera di Consiglio per deliberare:

Il Collegio ritorna nell'aula dell'udienza alle ore _____ e il Presidente dà lettura della
sentenza che viene allegata al presente verbale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,50 dando atto che la riproduzione fonografica e/o
audiovisiva è terminata alle ore _____ e che i nastri e i supporti concernenti le riproduzioni
sono racchiusi in un involucro portante la indicazione del processo, le generalità de ___ imputat ___
e la data di udienza.

(art 49 D.L.vo 271/89).




IL PRESIDENTE
